



VALORECOMUNE

S.R.L.S.



n. 7 | 12 NOVEMBRE 2025



Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.

Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.

INDICE ARGOMENTI

In questo numero parliamo di:

PERSONALE

→ FIRMATA LA PREINTESA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024

TRIBUTI

→ I LUOGHI DI CULTO PAGANO LA TARI? LA SCELTA AL COMUNE

→ PER LA TARI L'AGRITURISMO È EQUIPARATO ALL'ALBERGO

→ IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E DIRITTO AL RIMBORSO IMU

CONTABILITA'

→ IPOTESI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024: NOTE PER LA GESTIONE CONTABILE

→ PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026-2028

→ FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA: SI APPLICA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

→ SERVIZI FINANZIARI ESCLUSI DAGLI INCENTIVI TECNICI IN QUANTO NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I.10

TRASPARENZA e PRIVACY

→ L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA PRIVACY

→ NUOVI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORI PER ANAC

AFFARI GENERALI

→ REVISIONE PARTECIPATE:

OCCORRE CENSIRE TUTTE LE SOCIETÀ, SIA INDIRETTE CHE DETENUTE DA QUOTATE



INFORMA STP
SOLUZIONI PER LA PA

INFORMA STP S.R.L.

staff@informastp.it

P.IVA 02719380038

Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)

PERSONALE

INFORMA STP SRL È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE



COMSERVICE S.R.L.

info@comservice.it

P.IVA 09893690017

Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)

TRIBUTI

AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UN'AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU** E **TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE**, **ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE



P&R DIGIPAL S.R.L.

info@perdigipal.it

P.IVA 03915820041

Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

DIGITALE

AZIENDA CHE NASCE CON L'OBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**

COMFERA SRL
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

COMFERA S.R.L.

info@comfera.net

P.IVA 13377180966

Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

CONTABILITA'

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

SCADENZIARIO

Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.

Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse.

13 NOVEMBRE

- Diventa obbligatorio utilizzare i nuovi schemi standard per la pubblicazione sui portali della trasparenza di Comuni e Città Metropolitane.

15 NOVEMBRE

- Iter bilancio 2026/2028: l'organo esecutivo predispone l'eventuale nota di aggiornamento al DUP.
- Iter bilancio 2026/2028: l'organo esecutivo approva lo schema di bilancio di previsione e lo presenta all'organo consiliare unitamente agli allegati. Invio documentazione all'organo di revisione per l'acquisizione del parere.
- Proroga termine presentazione richieste di partecipazione al Decreto CACER (DM 7 dicembre 2023, n. 414) per ricevere contributo in conto capitale per l'installazione e la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

30 NOVEMBRE

- Variazioni al bilancio 2025/2027: termine per l'adozione delle variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, fatte salve le deroghe previste dall'art.175 comma 3 del TUEL.

5 DICEMBRE

- Proroga scadenza del bando Sport Missione Comune 2025.

15 DICEMBRE

- Variazioni PEG 2025/2027: termine per adozione variazioni al PEG 2025/2027, con eccezione delle modifiche correlate alle variazioni di bilancio, che possono essere deliberate entro il 31 dicembre.

31 DICEMBRE

- Proroga termine rendicontazione Piccole Opere.
- Ratifica variazioni al bilancio 2025/2027: ratifica da parte del Consiglio delle deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2025-2027 adottate dalla Giunta in via d'urgenza dal 2 novembre.
- Variazioni al bilancio 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni di bilancio previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 di novembre.
- Variazioni al PEG 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni al PEG a seguito delle variazioni previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 novembre.
- Utilizzo Fondi di riserva e fondi spese potenziali: termine per l'adozione da parte della Giunta per il prelievo dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali.
- Lavori pubblici di somma urgenza: termine per l'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei lavori pubblici di somma urgenza affidati a partire dal 01/12/2025, (anche nei casi in cui al 31 dicembre non sia scaduto il termine dei 30 giorni).
- DUP, BILANCIO 2026/2028 e delibere correlate

Termine per l'adozione del DUP 2026/2028, presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio del Bilancio di previsione 2026/2028.

FIRMATA LA PREINTESA DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2022-2024

Il 3 novembre scorso ARAN ha comunicato di aver firmato la pre-intesa con le parti sociali (CISL, UIL e CSA) relativa al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del Comparto Funzioni Locali relativo al triennio 2022-2024 che disciplina sia la parte giuridica che quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2024.

Aspetti economici

Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi di **136,76** euro per tredici mensilità, pari al 5,78% sul monte salari 2021, che integrato dello 0,22% per il trattamento accessorio arriva a circa 140 euro mensili. Per gli arretrati si arriva fino a circa 2.000,00 euro.

Principali novità

Orario di Lavoro Flessibile e Sostenibile:

- Viene **introdotta**, in via sperimentale e su base volontaria, la cosiddetta **settimana corta**, cioè la possibilità di articolare l'orario ordinario di lavoro di **36 ore settimanali su quattro giorni**;
- Viene riconosciuta la maturazione del **buono pasto anche** per il personale **in lavoro agile** (smart working);
- Il contratto prevede inoltre la possibilità di **attribuire incentivi economici** al personale impegnato in **funzioni associate tra Enti** o in **attività di protezione civile**, settori che richiedono competenze trasversali e una forte capacità di coordinamento operativo.

Ordinamento Professionale e Progressioni:

- È stata prorogata **al 31 dicembre 2026** la scadenza per l'espletamento delle procedure in **deroga per le progressioni tra le aree**;
- Per i titolari di incarichi di Elevata Qualificazione (EQ), è stato innalzato il limite massimo della **retribuzione di posizione** da € 18.000,00 a € 22.000,00;
- **Valorizzazione dei piccoli enti**: semplificazioni per graduatorie uniche e criteri di valutazione nei differenziali economici (ex PEO);
- Per i titolari di incarico di EQ della **Polizia Locale**, è stata prevista la **possibilità di cumulare**, tra i compensi aggiuntivi, **gli incentivi monetari** derivanti dai proventi del Codice della Strada e l'indennità di ordine pubblico;
- **Tutela legale e assicurativa** ampliata in caso di aggressioni o procedimenti giudiziari.

Relazioni Sindacali e Innovazione

- Per la prima volta la pre-intesa stabilisce che l'informativa relativa al Piano triennale dei fabbisogni di personale sia seguita da un incontro di approfondimento con i soggetti sindacali;
- L'**Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI)** è **potenziato**, rendendo obbligatoria la sua riunione almeno due volte l'anno e includendo tra le sue materie di confronto i cambiamenti derivanti dalla transizione ecologica e digitale, inclusa l'Intelligenza Artificiale (IA), e i fenomeni di stress lavoro correlato e burnout.

Tutele Sociali e Sanitarie

- **Patrocinio Legale per Aggressioni**: viene introdotta la previsione che l'Ente debba assumere ogni onere di difesa per tutti i gradi di giudizio per i dipendenti vittime di aggressioni da parte di terzi;
- **Terapie Salvavita**: sono state ampliate le casistiche (includendo accessi ambulatoriali, visite specialistiche, esami diagnostici e follow-up); le stesse sono escluse dal computo del periodo di comporto per malattia e che danno diritto all'intera retribuzione;
- **Welfare Integrativo**: sono state ampliate le fattispecie di welfare aziendale, includendo l'incentivazione alla mobilità sostenibile;
- È stata introdotta la possibilità per i dipendenti con particolari esigenze (salute o assistenza familiare) di **estendere il numero di giorni in modalità agile o da remoto** tramite contrattazione integrativa.

Istituti Economici Comuni:

- Con la pre-intesa si procede al parziale conglobamento di quote dell'indennità di comparto nello stipendio tabellare, con un impatto positivo sul calcolo di molti istituti retributivi;
- Per il personale turnista, è stata introdotta una disciplina che, in caso di mancata prestazione nelle giornate festive infrasettimanali, considera tali giornate come festive (senza compenso per il turno) senza generare debito orario.

(Vedi altro articolo su Focus contabilità)

I LUOGHI DI CULTO PAGANO LA TARI? LA SCELTA AL COMUNE

Con la risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025, e a seguito di quesito posto da un Ente, il Ministero dell'Economia e Finanze ha ribadito *la ratio* a proposito di TARI e luoghi di culto. Giova tuttavia ribadirlo, con un utile ripasso.

La normativa della TARI, come disciplinata dalla Legge 147 del 2013, all'art. 1 c. 659, **elenca i casi di esenzione dal tributo, tra i quali non c'è traccia dei luoghi di culto o assimilati**. Lo stesso D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, concernente il *"Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani"*, cita tra le varie categorie di attività, quella relativa a *"musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto"*. Indubbia la volontà del Legislatore di non sottrarre a tassazione tali categorie.

La palla passa allora ai Comuni, i quali potrebbero stabilire, in forza del comma 660 dell'unico articolo della citata Legge 147, ulteriori ipotesi di agevolazioni e/o esenzioni, ancorché finanziate da altre risorse di bilancio. Il Consiglio Comunale potrebbe quindi deliberare l'esenzione o una riduzione percentuale per queste superfici, per ridurre il peso fiscale, coprendo il mancato o minor gettito con fondi propri dell'Ente, laddove riconosca che si tratta di aree non idonee alla produzione di rifiuti per il particolare uso cui sono destinati nonché per il concreto utilizzo ovvero per la ridotta produzione di rifiuti urbani.

Se nemmeno questa opzione venisse esercitata, resta il fatto che il Comune deve comunque rispettare il principio generale e tenere conto che si tratta di superfici che non comportano la formazione di rifiuti in quantità elevate, per cui nella determinazione della tariffa non può prescindere dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, al fine di adeguare la stessa alla quantità dei rifiuti prodotti.

Dal punto di vista pratico questo si traduce nel fissare dei coefficienti di determinazione della tariffa anche inferiori ai minimi, così da tenere motivatamente conto della reale potenzialità di questi locali di produrre rifiuti per le finalità cui sono destinate.

PER LA TARI L'AGRITURISMO È EQUIPARATO ALL'ALBERGO

Nel 2021 il titolare di un'attività agrituristica sita in Campania impugnava la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del Regolamento per l'applicazione della TARI, nei limiti secondo i quali equiparava l'attività di agriturismo all'attività alberghiera.

Il TAR in primo grado accoglieva il ricorso, stabilendo che *"tale equiparazione non sarebbe consentita dall'art. 1, commi 639 e 651, della l. n. 147 del 2013, in quanto l'ordinamento distingue espressamente le attività alberghiere da quelle proprie di un agriturismo sia dal punto di vista dello statuto imprenditoriale e delle finalità dell'attività, sia dal punto di vista dell'ordinamento del turismo (in questo senso si cita anche C.d.S., Sez. V, 19 febbraio 2019, n. 1162), per cui sarebbe illegittima qualunque forma di assimilazione o di equivalenza tra le due fattispecie anche ai fini del tributo in materia di servizio di gestione dei rifiuti urbani"*.

Il Tribunale Amministrativo motivava la propria posizione sostenendo che *"il ricorrente, in qualità di imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 c.c., alla prevalente attività agricola e vinicola ha annesso un'attività ricettiva, con sette posti letto e con la possibilità di servire solo pasti freddi, con esclusione di attività di cucina, per cui sarebbe evidente come la finalità ricettiva sia del tutto accessoria, occasionale e di supporto alla azienda agricola e alla commercializzazione dei prodotti di quest'ultima"*. Il Comune soccombente proponeva appello al Consiglio di Stato che, con la sentenza n. 7614 del 30 settembre 2025 riconosce legittima la deliberazione ed il Regolamento dell'Ente in quanto il presupposto della TARI è costituito dalla capacità di produzione di rifiuti urbani delle unità di superficie tassabili, come si ricava dall'art. 1, commi 641 e 642, della l. 27 dicembre 2013, n. 147, che fa riferimento ai *"locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani"*. I Comuni hanno la possibilità di introdurre distinte categorie tariffarie in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, avendo sempre a mente la finalità essenziale della tassa comunale per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, ossia l'idoneità delle superfici tassabili a produrre rifiuti.

Per il Consiglio di Stato *"l'assimilazione o la distinzione tra le categorie di attività assoggettate al tributo in materia di rifiuti urbani, come nel caso di specie, tra attività di agriturismo e attività alberghiera, non può essere fondata sulle differenze di disciplina normativa cui le diverse attività sono assoggettate dall'ordinamento generale o sulla diversa natura giuridica dei soggetti che esercitano dette attività, come erroneamente ritenuto dalla sentenza appellata, ma va unicamente basata sulla capacità di produrre rifiuti"*.

Sono questi concetti e principi su cui riflettere, per evitare di seguire ragionamenti legati ad altre finalità (es. il regime giuridico agevolato degli agricoltori e le norme di settore), che condurrebbero fuori strada nel momento in cui si stanno deliberando le tariffe della TARI.

IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE E DIRITTO AL RIMBORSO IMU

La tanto attesa tutela dei proprietari di immobili occupati abusivamente, che per anni non hanno potuto disporre dei beni in proprietà e pagato comunque l'IMU al Comune, è giunta con la legge di bilancio 2023, la n. 197/2022 art. 1 c. 81, che ha integrato la normativa dell'IMU nella parte in cui stabilisce i casi di esenzione dell'imposta.

La nuova lettera g-bis dell'art. 759 della Legge 160/2019 esenta dall'imposta gli *"immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale..."*

Pace fatta dal 2023 tra il Fisco e i tanti proprietari/contribuenti di fabbricati sottratti al libero godimento, a patto che sia stata presentata la denuncia alle Autorità competenti; restava il problema delle annualità pregresse: cosa fare, cioè, per coloro che avessero regolarmente pagato l'IMU ante 2023, visto che la norma nulla dispone in merito.

Ci ha pensato la Corte Costituzionale con la sentenza n. 60 del 18 aprile 2024, la quale ha sancito che *"... indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell'IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l'occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l'accaduto, tanto che il legislatore, come già rilevato, è intervenuto con la legge n. 197 del 2022 per dichiarare non dovuta l'imposta in questione..."*.

È dunque irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all'autorità giudiziaria penale sia, ciononostante, tenuto a versare l'IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l'immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso...

Quindi per la Consulta, qualora il contribuente si sia prontamente attivato denunciando l'occupazione abusiva del proprio cespite all'Autorità competente, da quel momento in poi non è tenuto a versare l'IMU; ergo, se l'imposta fosse stata corrisposta, il Comune avrebbe dovuto disporne il rimborso. Ovviamente nessun recupero di imposta non versata per le annualità precedenti il 2023.

IPOTESI CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI 2022-2024: NOTE PER LA GESTIONE CONTABILE

In relazione alla sottoscrizione della pre-intesa tra ARAN e le parti sociali relativa al nuovo CCNL del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024 (vedi articolo su Focus Personale) giova evidenziare che:

- la firma della pre-intesa rappresenta il primo passo verso la **sottoscrizione definitiva del contratto**, condizione indispensabile per procedere all'adeguamento delle retribuzioni e al pagamento degli arretrati.
- la pre-intesa dovrà essere sottoposta all'esame della Corte dei Conti e, solo a seguito del relativo parere positivo, si potrà procedere alla firma definitiva.

Quando verrà stipulato il contratto, **gli enti avranno 30 giorni di tempo per erogare gli arretrati**. A titolo di riferimento, si ricorda che per il precedente CCNL triennio 2019/2021 furono necessari circa tre mesi per completare tutto l'iter.

Appare quindi improbabile che il procedimento possa concludersi entro il 2025 e quindi gli enti dovranno procedere **all'adeguamento delle retribuzioni e al pagamento degli arretrati nei primi mesi del 2026**.

In vista dell'approssimarsi della fine dell'anno, evidenziamo alcune **considerazioni in merito all'applicazione della parte economica**, alla costituzione del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2025 e relativa contrattazione integrativa, anche tenuto conto di quanto previsto dai principi contabili.

Secondo i principi contabili applicati alla contabilità finanziaria - *All. 4/2 D.lgs. n. 118/2011, punto 5.2, lett. A)*, 2° alinea - **l'imputazione dell'impegno avviene nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto**, a meno che gli stessi contratti non prevedano il differimento degli effetti economici.

In attesa della firma definitiva del contratto, **l'ente è comunque tenuto ad accantonare annualmente le necessarie risorse concernenti gli oneri attraverso lo stanziamento in bilancio di appositi capitoli** sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti.

In caso di mancata sottoscrizione del contratto, le somme non utilizzate concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione (*quota accantonata*).

Nel caso in cui il contratto dovesse essere sottoscritto definitivamente entro l'anno 2025, sarà quindi **necessario impegnare le risorse per il riconoscimento degli arretrati già sul 2025**; in particolare occorre **variazione di bilancio con applicazione dell'avanzo accantonato** entro il 31/12, ai sensi dell'art. 175, comma 3, lett. c), del TUEL; considerati i tempi ristretti, gli arretrati e gli adeguamenti stipendiali potranno essere verosimilmente riconosciuti in busta paga nel 2026, nel rispetto dei 30 giorni stabiliti dal CCNL.

Si ritiene comunque necessario **verificare di aver adeguatamente accantonato le risorse sia sull'annualità 2025 del bilancio corrente che sul bilancio preventivo 2026-2028** essendo ormai note le somme definite dal CCNL 2022/2024 (*verificare che gli accantonamenti iscritti nel bilancio 2025, sommati a quelli effettuati negli esercizi precedenti e già confluiti nel risultato di amministrazione, siano sufficienti a coprire l'intero importo degli arretrati dovuti*).

Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 avvenga entro il 31/12/2025 e la stipula del contratto prima dell'approvazione del rendiconto 2025, sarà necessario **utilizzare le quote accantonate del risultato di amministrazione presunto per il pagamento degli arretrati riferiti al periodo 2022/2025**, mediante variazione al bilancio 2026/2028 di competenza del Consiglio.

Per procedere a tale variazione prima dell'approvazione del rendiconto, **la Giunta deve adottare preventivamente la delibera di aggiornamento dell'accantonamento dell'avanzo presunto**, con la ricognizione di tutte le voci di entrata e di spesa (*art. 187, comma 3- sexies, TUEL*).

Gli enti in disavanzo dovranno rispettare i limiti di utilizzo delle quote accantonate.

Evidenziamo che dovranno essere conservate negli accantonamenti anche le quote necessarie a corrispondere gli **arretrati dell'annualità 2025** relativi al futuro CCNL 2025/2027, nonché le quote riferite al personale dirigente e ai Segretari comunali, la cui contrattazione per il triennio 2022/2024 non è ancora conclusa.

Oltre al pagamento degli arretrati, gli enti dovranno procedere all'**adeguamento delle retribuzioni mensili** che dovrà avvenire nei primi mesi del 2026; nella quantificazione delle previsioni del nuovo bilancio è opportuno iscrivere nei capitoli di spesa relativi alle retribuzioni in competenza 2026 gli importi già adeguati.

Costituzione del fondo risorse decentrate, contrattazione integrativa e progressioni economiche anno 2025.

L'art. 58 dell'ipotesi di CCNL 2022-2024 disciplina l'**integrazione del fondo risorse decentrate**, rispetto a quanto previsto in materia dai CCNL precedenti; in particolare, viene disposto l'incremento della parte stabile di cui all'art. 79 del CCNL 16/11/2022 di un importo annuo lordo pari al 0,14% del monte salari 2021, relativo al personale non dirigente, a decorrere dal 1° gennaio 2024. Tale incremento, ovviamente, non può essere ancora applicato, in assenza della sottoscrizione definitiva dello stesso CCNL.

Diversamente dal precedente CCNL 16/11/2022, non viene esplicitata alcuna disciplina transitoria rispetto all'anno 2025, per cui è probabile che tale incremento dovrà essere inserito nel fondo per l'anno 2026.

Ricordiamo che, per non incorrere nelle conseguenze dettate dai principi contabili in materia di fondo per le risorse decentrate e contrattazione integrativa (*All. n. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 5.2 lett. a)*), tenuto conto altresì dei principi espressi dalla Corte dei Conti Sezione delle Autonomie con la delibera n. 20/2024 in merito alla **tardiva sottoscrizione del contratto integrativo**, è necessario provvedere alla costituzione del fondo e alla sottoscrizione del contratto integrativo - parte economica - per l'anno 2025, **entro il prossimo 31 dicembre**. In caso di mancata sottoscrizione del contratto integrativo entro tale data, non si potrà comunque dare corso all'attribuzione di nuove progressioni orizzontali, eventualmente previste a valere sul tale annualità; l'art. 14, comma 3, del CCNL 16/11/2022 prevede infatti che: *"La progressione economica di cui al presente articolo è finanziata con risorse aventi caratteristiche di certezza, stabilità e continuità del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 79 (Fondo risorse decentrate: costituzione) ed è attribuita a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del contratto integrativo di cui al comma 2, lett. b)."*

Ad esempio:

- sottoscrizione contratto integrativo 2025 entro il 31/12/2025;
- procedure espletate nel mese di marzo 2026;
- attribuzione nuove progressioni con decorrenza 1° gennaio 2025.

Progressioni "in deroga" tra le aree

L'ipotesi di CCNL 2022-2024 proroga fino al 31/12/2026 le progressioni tra le aree "in deroga" previste dall'art. 13, comma 6, del CCNL 16/11/2022. In linea con quanto sopra detto, in mancanza della sottoscrizione definitiva del CCNL 2022-2024, tale proroga non può ritenersi operativa; pertanto, nel frattempo, rimane in vigore l'attuale scadenza del 31/12/2025, tenuto conto del parere ARAN id:35345 (*vedasi circolare Personale 12 settembre 2025*) secondo cui, per il rispetto della stessa, è sufficiente la pubblicazione dell'avviso entro tale data.

PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2026-2028

Entro il 15 novembre è necessario che la Giunta comunale presenti al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al DUP 2026-2028 (*artt. 170 e 174 del TUEL - all. 4/1 al D.lgs. 118/2011*)

Va precisato, tuttavia, che l'adempimento in oggetto non è propriamente obbligatorio, come parrebbe dal testo del TUEL, in quanto è vero che tale documento va presentato entro il 15 novembre (*termine comunque considerato "ordinatorio"*), ma il punto è che non è detto sia necessario provvedere all'aggiornamento in oggetto, o almeno così si è espressa ARCONET in un parere sull'argomento.

Riepilogando i chiarimenti forniti da ARCONET (in particolare per il DUP relativo agli Enti al di sotto dei 2000 abitanti – il D.M. 18 maggio 2018 ha aggiunto, dopo il paragrafo 8.4 del principio contabile applicato concernente la programmazione bilancio, il paragrafo 8.4.1, introducendo nell'ordinamento contabile una nuova forma di DUP, il c.d. DUP "super-semplificato"), **l'iter è in sostanza il seguente:**

- **il DUP viene presentato dalla Giunta entro il 31 luglio;**
- a seguito di tale presentazione, **il Consiglio Comunale ha due possibilità alternative** a disposizione:
 1. approvare il DUP come predisposto dalla Giunta, qualora valuti che esso effettivamente rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio stesso;
 2. non approvare il DUP e quindi deliberare che il Consiglio richiede alla Giunta di apportare integrazioni e modifiche, che costituiscono un atto di indirizzo politico del Consiglio, nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento.

Occorre perciò fare riferimento a quanto deliberato a luglio:

- Il DUP 2026-2028 non è mai stato approvato per cui quella di novembre diviene di fatto la vera e propria approvazione, e lo schema del DUP è quello definitivo (*non ci saranno altri aggiornamenti*), da predisporre secondo i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D.lgs. 118/2011;
- qualora invece in cui, è già presente un DUP approvato, e secondo ARCONET, l'aggiornamento non è necessariamente obbligatorio;

Occorre fare attenzione al fatto che non è una scelta discrezionale se intervenire o meno: se si sono verificati degli eventi che rendono il DUP approvato non più aggiornato, deliberare in merito è obbligatorio, viceversa se tali eventi non si sono verificati e dunque il DUP approvato è tuttora pienamente attendibile, allora non è necessario deliberare la nota di aggiornamento; in quest'ultimo caso si potrebbe formalizzare in qualche atto che la mancanza della nota di aggiornamento al DUP non è una mera omissione, bensì una precisa scelta (*"dall'approvazione del DUP non si sono verificati eventi che ne rendono necessario l'aggiornamento..."*) e che si è esercitata tale opzione in quanto prevista dai chiarimenti forniti da ARCONET sull'argomento; si ritiene che tale motivazione potrebbe essere inserita nella delibera di approvazione del bilancio stesso.

FONDO OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA: SI APPLICA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

CONTABILITA'

La Ragioneria Generale dello Stato comunica che nel prossimo Decreto Ministeriale di aggiornamento degli allegati al D.lgs. n. 118/2011 sarà eliminato l'errore materiale relativo all'approvazione della **variazione di bilancio che autorizza l'utilizzo del fondo obiettivi di finanza pubblica** con delibera di Giunta e non con delibera di Consiglio.

L'articolo 175 del TUEL e l'articolo 51 del decreto legislativo n. 118/2011 prevedono che le variazioni di bilancio siano di competenza dell'organo consiliare, e individuano i casi in cui le variazioni di bilancio sono di competenza della Giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, che non comprendono variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione.

Tale variazione deve essere fatta in corso d'anno, dopo la chiusura dell'esercizio, anche se è possibile effettuarla prima dell'approvazione del rendiconto 2025, ma non in sede di bilancio di previsione, laddove è possibile applicare solo avanzo vincolato presunto e avanzo accantonato presunto consolidato, derivante da esercizi precedenti e non applicato, in tutto o in parte, sulla competenza 2025.

In merito all'applicazione in conto competenza 2026 della quota di avanzo accantonato presunto 2025 derivante dal fondo obiettivi di finanza pubblica ex art. 1 commi 788 e seguenti legge 207/2024, occorre **aggiornare il modello A2 previa approvazione di preconsuntivo completo**, ai sensi dell'art. 187 comma 3 sexies Tuel.

Il Decreto del M.E.F. del 4 marzo 2025 (*previsto dall'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - legge di bilancio 2025*), contiene i criteri e le modalità di determinazione del contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente.

In particolare prevede tra l'altro che i Comuni assicurino un contributo alla finanza pubblica, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2025, 260 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 440 milioni di euro per l'anno 2029 a carico dei Comuni.

Sono esclusi dal predetto contributo gli enti in dissesto, gli enti in procedura di riequilibrio finanziario, gli enti con il periodo di risanamento terminato.

I criteri e le modalità adottati per la determinazione degli importi del citato contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono individuati nell'Allegato A *"Nota metodologica Comuni"* parte integrante del Decreto Interministeriale del 4 marzo 2025.

Gli importi del contributo a carico di ciascun ente per gli anni dal 2025 al 2029 sono definiti nella Tabella di cui all'Allegato C per i comuni, parti integranti del predetto decreto.

Il decreto interministeriale del 4 marzo 2025 indica altresì, all'articolo 2, puntuali disposizioni contabili per gli enti di cui sopra, connessi al contributo aggiuntivo di cui al comma 788 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2025, prevedendo, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, **l'iscrizione nella missione 20, Fondi e accantonamenti, della parte corrente di ciascuno degli esercizi del bilancio di previsione, alla voce U.1.10.01.07.001 "Fondo obiettivi di finanza pubblica"**, un importo pari al predetto contributo annuale alla finanza pubblica indicato nelle Tabelle di cui all'Allegato C del decreto.

Fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente di cui all'articolo 162, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la costituzione del fondo è finanziata attraverso le risorse di parte corrente.

SERVIZI FINANZIARI ESCLUSI DAGLI INCENTIVI TECNICI IN QUANTO NON ELENCATI NELL'ALLEGATO I.10

La Corte dei Conti della Liguria con la deliberazione n.77/2025 ha affermato che **il regime incentivante**, di carattere eccezionale, **non è consentito per le mere attività di natura finanziaria**, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.

Un Comune ha chiesto ai magistrati contabili se l'incentivo previsto dall'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, nell'ambito dell'autonomia del singolo ente ed in relazione alle funzioni previste e contemplate nell'allegato I.10 (*nei limiti degli importi previsti e senza alcun aggravio di spesa*), possa essere riconosciuto al personale del settore economico-finanziario, che concorra allo svolgimento di dette attività. Secondo la tesi del Comune la disposizione normativa parla di personale in senso ampio e generale senza limitazione all'area tecnica e all'attività svolta.

Secondo la Corte dei Conti **il fatto che il personale del settore economico-finanziario concorra allo svolgimento delle attività di cui all'all. I.10 non può avere rilevanza in quanto resta fermo e insuperabile, in ogni caso, il criterio della natura tecnica delle attività in concreto esercitate, che delinea rigidamente il perimetro oggettivo di operatività dell'incentivo**, per cui la corresponsione può avvenire soltanto a seguito del concreto accertamento - da parte del responsabile di servizio o altro dirigente incaricato, sentito il RUP - dell'effettivo compimento, da parte del personale beneficiario, di attività ammissibili ai sensi di legge, con la conseguenza che l'incentivo sarà erogabile in relazione ad attività effettivamente svolte, rispetto alle quali il dirigente o il responsabile del servizio avranno acquisito tutti gli elementi utili a verificarne il concreto svolgimento. In altri termini, **l'eventuale riconoscimento dell'incentivo sarà ammissibile, in quanto sia stata compiuta con esito positivo la rigorosa verifica in ordine all'effettiva riconducibilità delle attività o funzioni specifiche concretamente svolte a quelle elencate nell'allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023 e al collegamento diretto con la singola procedura destinata a sostenerne gli oneri.**

Pertanto, il regime incentivante, non è consentito per le mere attività di natura finanziaria, ancorché complesse e indirettamente concorrenti al buon esito delle procedure di affidamento ed esecuzione, in quanto non comprese in alcuna delle attività elencate nell'Allegato I.10 del D.lgs. n. 36/2023.

L'IMPORTANZA DELL'INFORMATIVA PRIVACY

Con un suo specifico provvedimento del 2024 rivolto ad un Comune, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito uno spunto significativo per riflettere sull'importanza di garantire una corretta gestione delle informative sulla privacy, nello specifico del provvedimento all'interno dei verbali di Polizia Locale. L'ente coinvolto è stato sanzionato per aver violato il principio di trasparenza, come da articolo 5 fondamentale del GDPR, che stabilisce obblighi chiari e precisi in merito alla comunicazione riguardante il trattamento dei dati personali.

Nel caso di specie, il Comune ha ricevuto una sanzione per non aver fornito un'informativa sulla privacy aggiornata e completa nei verbali di contestazione delle violazioni del Codice della Strada. L'informativa, infatti, presentava:

- Riferimenti normativi obsoleti: si faceva riferimento ancora al D.Lgs. 196/2003, anziché al GDPR (Regolamento UE 2016/679), che è la normativa vigente per la protezione dei dati personali.
- Mancanza di indicazioni sulla reperibilità dell'informativa completa: nel verbale non veniva chiaramente indicato dove trovare l'informativa di secondo livello completa, creando difficoltà per i cittadini nell'esercitare i propri diritti.
- Informativa incompleta: anche dopo l'intervento correttivo del Comune, l'informativa di secondo livello rimaneva incompleta, senza indicare correttamente i diritti dell'interessato, il modo per esercitarli e il diritto di presentare un reclamo al Garante.
- Accessibilità limitata dell'informativa completa: l'informativa estesa, pur disponibile sul sito web del Comune, era difficile da raggiungere e collocata in sezioni poco intuitive.

Per evitare sanzioni e garantire la protezione dei dati, gioca ricordare che nel costruire le informative privacy è fondamentale adottare un approccio che bilanci la trasparenza con l'efficienza amministrativa. In particolare le informative, come previsto dal GDPR dovrebbero essere chiaramente accessibili, ossia dovrebbero essere facilmente raggiungibili, se disponibili sul sito web dell'ente, oltre che complete, quindi non essere sprovviste di elementi conoscitivi di base quali i dati del Titolare del Trattamento e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), le basi giuridiche e le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati, i diritti degli interessati, e dove trovare eventuali altre informazioni aggiuntive.

NUOVI SCHEMI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORI PER ANAC

Si ricorda che la scadenza per l'adeguamento ai primi nuovi schemi di pubblicazione obbligatori dell'ANAC è il 13 novembre 2025. A partire da questa data le pubbliche amministrazioni e le società controllate e partecipate devono utilizzare i tre nuovi schemi standard previsti dalla Delibera ANAC n. 495/2024 per la pubblicazione dei dati nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" dei propri siti.

I nuovi schemi di pubblicazione si concentrano sull'organizzazione dell'ente, sui pagamenti e sui controlli sull'attività dell'ente (rispettivamente artt. 13, 4-bis e 31 del d.lgs. 33/2013)

Oltre ai nuovi schemi occorre anche che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) assicurino che le pubblicazioni relative a tali sezioni siano conformi ai nuovi schemi, utilizzando le "istruzioni operative" contenute nell'allegato 4 della delibera 495 di ANAC, che contiene raccomandazioni per l'inserimento corretto dei dati nelle varie sezioni.

L'obiettivo dell'autorità ANAC è di guidare nella pubblicazione di informazioni complete, aggiornate e di facile consultazione, superando le difformità che spesso si riscontrano tra le diverse amministrazioni.

I nuovi schemi, approvati in base all'art. 48 del D. Lgs. 33/2013, mirano inoltre a standardizzare le modalità di pubblicazione dei dati per migliorare l'efficacia dei controlli automatici da parte dell'ANAC (tramite la sua nuova piattaforma "TrasparenzaI").

REVISIONE PARTECIPATE: OCCORRE CENSIRE TUTTE LE SOCIETÀ, SIA INDIRETTE CHE DETENUTE DA QUOTATE

AFFARI
GENERALI

Con la recente deliberazione n. 317/2025/PAR della Sezione di Controllo per la Lombardia, i magistrati della Corte dei Conti hanno raccomandato di condurre **revisioni periodiche delle partecipate che ricomprendano tutte le società che presentino i requisiti indicati dal TUSP**; tra queste vi rientrano, per espressa previsione normativa, le società indirettamente partecipate per il tramite di società soggette a controllo: quest'ultimo requisito è dimostrato anche nei casi di "controllo congiunto" per cui, ancorché l'ente socio possa detenere una quota di partecipazione minima, se la stessa è funzionale ad esercitare il controllo congiunto con altri soci pubblici, la società direttamente partecipata deve ritenersi a tutti gli effetti "controllata"; ne consegue che le partecipazioni societarie detenute da quest'ultima risultano "indirette" per l'ente socio e pertanto, ai sensi delle disposizioni normative di cui all'art. 20 del D. Lgs. 175/2016, debbano essere sottoposte a revisione periodica.

La Corte dei Conti evidenzia altresì come l'eventuale presenza, in tali partecipazioni indirette, di soci con azioni quotate, non faccia comunque venire meno l'obbligo di includerle nella revisione periodica: "La presenza di una società quotata, nel capitale sociale della partecipata indiretta, non esclude l'applicazione del TUSP nei confronti dell'ente pubblico socio, ove la partecipazione sia detenuta per il tramite di una società a controllo pubblico, come confermato dalla prevalente giurisprudenza contabile (Sez. Autonomie, delib. nn. 19/2017/INPR, 10/2024/FRG; Sezioni riunite, delib. n. 19/2020/REF). La previsione di cui all'art. 1, comma 5, del TUSP, infatti, limita l'applicabilità del decreto alle società quotate solo con riferimento alle disposizioni che hanno come destinatario diretto la società, e non alle norme che gravano sull'amministrazione pubblica socia, come quelle concernenti la verifica della compatibilità delle partecipazioni con le finalità istituzionali (art. 4) e la loro razionalizzazione (artt. 20 e 24)".